DELIBERAZIONE
n. 85 del 14 dicembre 2018

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia xxx**

Presenti:

ENZO BROGI	*Presidente*
CHETI CAFISSI	*Vice Presidente*
ALBERTO LAPENNA	*Componente*
ELETTRA PINZANI	*Componente*
MASSIMO SANDRELLI	*Componente*

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

DELIBERAZIONE
n. 85 del 14 dicembre 2018

Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'"*Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018*", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni*;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA l'istanza n. GU14 n. 421 del giorno 27 luglio 2017 con cui la società xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia xxx (di seguito, per brevità,Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società xxx, titolare di un contratto *business* sull'utenza n. 366 6896xxx con la società Telecom Italia, lamenta, da parte dell'operatore, la fatturazione di consumi anomali relativi al traffico dati in *roaming* internazionale;

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato di *"aver ricevuto la fattura n. 7X03386467 di euro 13.100,77"*. Ha altresì, rappresentato che "*tale addebito non risulta autorizzato e si dimostra abnorme rispetto ai pregressi rapporti. Parrebbe riferibile a traffico roaming dati (penalità 21573214 di traffico dati tariffa Ue che la società nei suoi collaboratori non ha mai utilizzato)"*.

In data 6 giugno 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i) "la rettifica della fattura con l'annullamento della richiesta di pagamento".

In data 2 ottobre 2017 l'istante, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento, una memoria con la quale ha ribadito la propria posizione, precisando, tra l'altro, che:
- "*il proprio personale autorizzato ha utilizzato l'offerta Tim tutto business 2.0 nel rispetto del contratto sottoscritto e nessuno dei propri collaboratori ha mai autorizzato alcuno sblocco del roaming dati oltre alla soglia prevista dal contratto";*
- l'addebito degli importi in questione è stato contestato "*con numerosi tentativi attraverso l'agenzia di consulenza rappresentata dall'intermediario del contratto, sig. xxx"*, senza alcun esito;
- successivamente veniva contestata la fattura *de qua* direttamente all'operatore, mediante varie comunicazioni a mezzo PEC datate 4 novembre 2016, 30 novembre 2016, 22 dicembre 2016, 2 febbraio 2017, 22 marzo 2017, 26 luglio 2017;
- tutte le segnalazioni rimanevano prive di riscontro.

2. La posizione dell'operatore.

La società Telecom Italia, in data 30 settembre 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha rilevato "*l'infondatezza delle pretese avanzate*", poiché "*nulla di quanto dichiarato dall'istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e pertanto ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico; la società istante asserisce di aver sofferto un disagio senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l'evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva di Telecom che, ai fini della presente controversia, non può non dichiararsi totalmente estranea alla vicenda*".

L'operatore Telecom Italia ha dedotto la legittimità della somma contestata dall'istante a titolo di traffico dati roaming sul conto telefonico n. 5/2016 di cui alla fattura n. 7X03386467, pari alla somma

complessiva di euro 13.100,77 (doc. 1), in quanto "*la somma corrisponde ai consumi roaming effettuati a titolo di "Dati 1KB tariffa UE" dalla numerazione mobile n. 3666896xxx, così come previsto dalle condizioni economico-contrattuali in essere all'epoca tra le parti"* (offerta "Roaming Year Bis").

Ha inoltre, precisato come, dalle "*verifiche effettuate è stato accertato che la Sim in questione (…) abbia ricevuto correttamente i messaggi di alert previsti dalla delibera Agcom n. 326/10, ed ha regolarmente autorizzato, tramite invio di sms di sblocco "DATI ESTERO ON" il traffico in data 5 luglio 2016, ricadente proprio nel periodo di pertinenza del conto telefonico contestato (doc. 2)".*

L'operatore, nel caso di specie, ha inoltre osservato che:

- *"a seguito di reclamo PEC del 23 marzo 2017 TIM forniva riscontro telefonicamente, confermando la piena debenza degli importi fatturati in virtù dell'autorizzazione alla prosecuzione del traffico oltre soglia. Procedeva tuttavia all'apertura di un ticket per il riconteggio delle somme, al fine di verificare l'effettiva applicazione dell'offerta "Roaming Year Bis", all'epoca vigente";*

- "è *evidente la piena osservanza degli obblighi previsti sia da delibera Ag.com n. 326/10/CIR che da delibera Agcom n. 75/10/CIR, in materia di trasparenza nella tariffazione del traffico dati, secondo cui l'operatore ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito di somme al cliente particolarmente esorbitante, è chiamato a tenere un comportamento leale informando il cliente finale ed adottando tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie";*

- la società istante risulta essere stata "*informata correttamente del prossimo superamento della soglia traffico dati -consensato dall'utilizzatore finale e, quindi, totalmente legittimo così come legittimi sono i relativi importi richiesti*";

- *"il traffico contestato dall'istante è dipeso da un'autorizzazione consapevole dell'effettuazione del traffico dati in roaming che non può non essere imputata all'utente finale, avente la diretta disponibilità e controllo del terminale su cui è installata la SIM contrassegnata dal numero di cui si controverte e quindi, in ultima analisi, è sempre responsabile in prima persona dell'utilizzo e del traffico generato dal medesimo. Oltretutto, a fronte della autorizzazione proveniente dall'utente, debitamente documentata in questa sede (cfr. Doc. 2), l'esponente società non può far altro che sbloccare diligentemente la numerazione per consentire, come desiderata, l'esecuzione delle operazioni richieste".*

3. La replica dell'istante.

In data 11 ottobre 2017 l'istante, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento, una replica con la quale ribadiva la propria posizione, precisando, tra l'altro, che:

- *"la produzione documentale effettuata da TIM (doc. 2) attesta che il gestore non ha ricevuto alcuna autorizzazione dalla xxx. o dall'utilizzatore, né è stato acquisito alcun consenso per il superamento della soglia massima di spesa prevista: il documento prodotto non contiene alcun riferimento all'espressione del consenso (che deve necessariamente provenire dall'utente, che mai ha comunicato autorizzazioni di sorta a TIM)";*

- *"peraltro la stessa scansione temporale dei messaggi (ore 7,41:00; 7,41:51; 7,42:03 che parrebbero registrati solo in uscita da TIM) conferma la inesistenza di qualsivoglia autorizzazione e rende illegittima la richiesta di TIM."*

-*"come risulta dallo stesso documento prodotto da TIM (doc. 2), l'unico messaggio di alert non ha alcun riscontro, nel senso che nessuno ha espresso l'autorizzazione a TIM per il superamento della soglia traffico, né risulta alcuna conferma di sms per lo sblocco "dati estero" proveniente dall'utente"*.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Nel merito:

Sulla richiesta di storno dell'importo fatturato a titolo di *roaming* internazionale.

L'istante ha lamentato l'addebito di cui alla fattura n. 7X03386467 di somme ingiustificate a titolo traffico dati in *roaming* internazionale precisando di non aver mai ricevuto alcun messaggio di *alert* da parte dell'operatore.

Di contro la società Telecom Italia, ha dichiarato di aver inviato il messaggio informativo relativo al superamento della soglia così come previsto dalla regolamentazione vigente, con ciò legittimando l'addebito del traffico maturato a consumo avvenuto dopo lo sblocco richiesto dal medesimo utente.

La doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Sul punto giova preliminarmente richiamare l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, (*ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947) in virtù del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi. Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, che "*la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta*" (delibere Agcom n. 2/13/CIR, n.10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR). E' ormai pacifico, che nel caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso (*ex multis*, Delibera Agcom n. 82/17/CIR).

Inoltre la Delibera Agcom n. 326/10/CONS recante "*Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali*" disciplina all'articolo 2, i sistemi di allerta e limiti di spesa per il traffico dati sulle reti di telefonia mobile, prevedendo, in particolare, che "*[g]li operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore, informino l'utente medesimo: a) del raggiungimento della soglia; b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond*".

Sul punto, con riferimento alla fattispecie in esame, si richiama uno dei principi fondamentali in materia di tutela dei consumatori che prevede a carico dei gestori, l'impegno di avvertire l'utente nelle ipotesi in cui vengano superate le soglie di traffico consentite dal piano tariffario aderito. L'articolo 3, comma 6, della delibera n. 126/07/CONS, infatti, prevede che "*nel caso di promozioni o offerte, che a titolo oneroso diano luogo ad usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l'operatore di telefonia informa il consumatore in prossimità dell'esaurirsi di dette quantità, dell'imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall'offerta precedentemente sottoscritta*". Inoltre, gli utenti possono monitorare il livello dei propri consumi, grazie a specifiche disposizioni vigenti in materia di controllo della spesa. In particolare l'articolo 6, comma 1, Allegato A, della Delibera Agcom n.179/03/CSP prevede che "*gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta e senza aggravio di spesa almeno uno strumento o una modalità che consenta di limitare o controllare il livello dei consumi derivanti dall'uso del servizio oggetto del contratto*". Il medesimo articolo, al comma 2, prevede il diritto dell'operatore di adottare "*strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo, in particolare per i casi di possibile uso fraudolento del servizio, quali l'avviso dell'abbonato o l'invio di fatture anticipate rispetto all'ordinaria cadenza di fatturazione*" (cfr. Delibera Agcom n. 109/14/CIR).

Tutte le norme sopra richiamate, attraverso la previsione di specifiche misure di garanzia (sistemi di allerta; cessazione automatica del collegamento dati al raggiungimento della soglia di traffico predeterminata; acquisizione del consenso espresso dell'utente; servizio gratuito dì abilitazione/disabilitazione del traffico dati) pongono a carico del soggetto erogatore della fornitura un dovere di "*protezione*" nei confronti del cliente, che deve essere reso "*effettivo*", al fine di evitare il rischio di consumi superiori ai volumi di traffico concordato, nonché attivazioni "*casuali*" di servizi/contenuti a pagamento durante la navigazione in internet, con il conseguente addebito di costi non voluti (*ex multis* Delibera Agcom n. 135/16/CIR).

Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'istante circa il traffico addebitato, l'operatore Telecom Italia ha dedotto di aver "*informato correttamente del prossimo superamento della soglia traffico dati con consenso dell'utilizzatore finale e che quindi gli importi richiesti sono legittimi* (…) e che *a seguito di reclamo PEC del 23 marzo 2017 TIM forniva riscontro telefonicamente, confermando la piena debenza degli importi fatturati in virtù dell'autorizzazione alla prosecuzione del traffico oltre soglia.*" L'operatore telefonico, a supporto della propria posizione, ha prodotto copia della schermata estratta dai propri sistemi che riporta il riepilogo relativo agli invii dei messaggi informativi inviati al cliente con i relativi orari e le causali degli stessi; da tale schermata emerge l'invio di un messaggio di sblocco da parte dell'operatore in data 5 luglio 2016 con il quale l'istante veniva informato che, a seguito del proprio SMS di autorizzazione, avrebbe potuto continuare a fare traffico in *roaming* secondo le tariffe a consumo previste dal proprio profilo rimandando per maggiori informazioni al n. 191.

L'utente, tuttavia, alla luce della normativa richiamate, avrebbe dovuto ricevere un'informazione completa relativa alla nuova tariffazione applicata nel Paese estero in cui si trovava (*ex plurimis* Delibera Agcom n. 117/15/CIR). Inoltre, con riferimento, al messaggio di "*sblocco traffico estero*" inviato dall'istante, Telecom Italia si è limitata a produrre lo "*screenshot*" estratto dai propri sistemi interni e ad osservare che l'utente ha inviato l'SMS di sblocco, "*rispondendo all'sms di alert con la sintassi "DATI ESTERO ON"*.

La società istante ha, oltretutto, evidenziato, sia nell'istanza introduttiva del presente procedimento, sia nella memoria di replica di non aver espresso "*alcun consenso per il superamento della soglia massima di spesa prevista: il documento prodotto dall'operatore (doc. 2) non contiene alcun riferimento all'espressione del consenso, (…) l'unico messaggio di alert non ha alcun riscontro, nel senso che nessuno ha espresso l'autorizzazione a TIM per il superamento della soglia traffico, né risulta alcuna conferma di sms per lo sblocco "dati estero" proveniente dall'utente"*.

Pertanto, fermo il disconoscimento da parte della società istante di aver ricevuto il messaggio di *alert* in data 5 luglio 2016, nonché di aver maturato il traffico *roaming* addebitato della fattura n. 7X03386467 del 12 agosto 2016, contestata tramite PEC del 4 novembre 2016 e successivi solleciti del 30 novembre 2016, 22 dicembre 2016, 2 febbraio 2017, 22 marzo 2017, 26 luglio 2017, non risulta, all'esito delle risultanze istruttorie, che l'operatore Telecom Italia abbia fornito né la prova del ricevimento in data 5 luglio 2016 del c.d. messaggio di sblocco da parte dell'utente, né la documentazione idonea a provare la debenza degli importi fatturati. Non risulta, infatti, né prodotto il dettaglio del traffico, oggetto di contestazione, né altra documentazione utile a consentire il tracciamento della riferibilità temporale, della durata, del costo delle singole connessioni e/o del traffico maturato nel periodo trascorso all'estero.

Sulla base di quanto sin qui esposto, deve concludersi che Telecom Italia non ha improntato la propria condotta al rispetto dei principi normativi sopra menzionati e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, né ha fornito qualsivoglia riscontro probatorio in ordine alla fondatezza della sua pretesa creditoria, con conseguente diritto dell'utente allo storno degli importi addebitati per traffico dati in *roaming* nella fattura del bimestre n. 5/2016.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato e in accoglimento della richiesta *sub i)* di "*rettifica della fattura con l'annullamento della richiesta di pagamento"*, si dispone la regolarizzazione contabile-amministrativa mediante lo storno di quanto addebitato nella fattura n. 7X03386467 del 12 agosto 2016 a titolo di "*Traffico Dati 1K tariffa UE*" riferito al *roaming* effettuato nel periodo giugno - luglio 2016, inclusi gli eventuali relativi interessi di mora maturati sull'insoluto. Si dispone, altresì, il ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta, nonché lo storno degli interessi di mora maturati sull'insoluto relativo a quanto addebitato nella fattura n. 7X03386467 del 12 agosto 2016 a titolo di "*Traffico Dati 1K tariffa UE*".

Infine si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione" quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

DELIBERAZIONE
n. 85 del 14 dicembre 2018

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 14 dicembre 2018;

D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 27 luglio 2017 dalla società xxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia xxx, che detto operatore provveda a:

1) regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante:

   a) lo storno di quanto addebitato nella fattura n. 7X03386467 del 12 agosto 2016 a titolo di "*Traffico Dati 1K tariffa UE*" riferito al *roaming* effettuato nel periodo giugno - luglio 2016 inclusi eventuali interessi di mora maturati sull'insoluto;

   b) il ritiro, a propria cura e spese, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta;

2) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

DELIBERAZIONE
n. 85 del 14 dicembre 2018

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi